



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 189 DEL 28/12/2023**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL  
CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. ANNO 2024.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**PREMESSO** che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

**RICHIAMATI**

- la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;
- la deliberazione di giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 con cui è stato approvato il "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- il decreto del coordinatore dell'unità di crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, pubblicato nel BUR n. 6 del 15/01/2021, con il quale si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di giunta regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

**RILEVATO** che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24/12/2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o della Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva, sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

**PRESO ATTO** delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

**CONSIDERATO** che:

- in data 21/09/2023 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale, da cui è emersa la necessità di reiterare le predette misure, aventi orizzonte di validità al 31/12/2023, anche nella stagione invernale dal 01/01/2024 pur in presenza di condizioni tendenzialmente migliorative che tuttavia non esimono dall'adottare misure di emergenza, mediante emissione di provvedimenti a livello locale parimenti a quelli adottati la precedente stagione invernale.

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Jesolo rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta – verde, allerta livello 1 – arancione e allerta livello 2 – rosso, e che tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie;
- i livelli di allerta vengono attivati dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), di cui viene garantita costata ed aggiornata informazione in una sezione dedicata del sito internet comunale;
- l'area di riferimento per il Comune di Jesolo è denominata "San Donà di Piave";
- a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**RICHIAMATA** la deliberazione di giunta comunale n. 98 del 20/04/2021 con cui è stato recepito il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, approvato dalla giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, mediante approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'Allegato A alla suddetta deliberazione, da attuarsi sull'intero territorio comunale nel corso del semestre invernale generalmente dal 1° ottobre al 30 aprile di ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, con orizzonte attualmente definito al 31 dicembre 2023, in funzione dei livelli di allerta attivati secondo i criteri ivi descritti;

**RICHIAMATE** altresì le ordinanze n. 106 del 01/10/2021 e n. 117 del 19/10/2022 che hanno disposto l'applicazione sul territorio comunale di misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici, rispettivamente nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023, con periodo di efficacia fino al 16/12/2023.

**CONSIDERATO** che con informativa n. 150 del 28/10/2023 la giunta comunale, nel prendere atto dell'opportunità di reiterare l'applicazione a livello locale del pacchetto di misure straordinarie di cui alle richiamate disposizioni, ha espresso parere favorevole al proseguimento delle medesime azioni adottate la scorsa stagione invernale, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale e del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza, demandandone l'attuazione mediante atti posti in essere dal dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio.

**VISTI**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli art. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1998 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

tutto ciò premesso,

**ORDINA**

di regolamentare la circolazione veicolare istituendo:

- **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024**, in corrispondenza del livello di **allerta 2- rosso**;
- **nel periodo intercorrente tra l'8 gennaio ed il 30 aprile 2024**, in corrispondenza dei livelli di **nessuna allerta – verde, allerta livello 1 – arancione**;

sulle strade di competenza comunale le limitazioni al traffico circolante di seguito riportate:

1. il divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli, come classificati ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada:
  - 1.1 veicoli destinati al trasporto di persone in categoria M1, M2 e M3, alimentati a benzina Euro 0 e 1;
  - 1.2 veicoli destinati al trasporto di persone in categoria M1, M2 e M3, alimentati a diesel Euro 0, 1 e 2;
  - 1.3 veicoli destinati al trasporto merci in categoria N1, N2 e N3, alimentati a benzina Euro 0 e 1;
  - 1.4 veicoli destinati al trasporto merci in categoria N1, N2 e N3, alimentati a diesel Euro 0, 1 e 2;
  - 1.5 ciclomotori e motocicli in categoria da L1e a L7e, Euro 0.
  
- 2 il divieto di sostare con il motore acceso:
  - 2.1 per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - 2.2 per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
  - 2.3 per gli autoveicoli in corrispondenza degli impianti semaforici;
  
- 3 L'ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte, viene indicato all'**allegato A** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Nella planimetria, vengono evidenziate inoltre, le arterie di traffico escluse dalle limitazioni.
  
- 4 Sono esclusi dalle limitazioni descritte:
  - 4.1 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - GPL o a gasolio - gas metano;
  - 4.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - 4.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
  - 4.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
  - 4.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - 4.6 veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
  - 4.7 veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
  - 4.8 veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
  - 4.9 veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
  - 4.10 veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling);
  - 4.11 veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  - 4.12 veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  - 4.13 veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (tricyclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
  - 4.14 autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
  - 4.15 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
  - 4.16 veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
  - 4.17 veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/92;
  - 4.18 veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni descritte le seguenti categorie, dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo **allegato B** al presente provvedimento). Lo stesso modello sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Jesolo e sarà reso disponibile presso l'U.R.P. e presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Jesolo in via S. Antonio, 11 a Jesolo.

Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

- 4.19 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
  - 4.20 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
  - 4.21 veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
  - 4.22 veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
  - 4.23 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
  - 4.24 veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
  - 4.25 veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
  - 4.26 veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
  - 4.27 veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  - 4.28 veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
  - 4.29 veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 5 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso qualora, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, l'U.O. Ambiente e Protezione Civile del comune di Jesolo ne valuti l'opportunità, oltre che in occasione di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
- 6 Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 c. 13-bis del D.lgs. 285/92, introdotto dall'art. 2 della Legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al codice della strada" che prevede il pagamento di una somma da € 168,00 a € 678,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
- Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92 - Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di Jesolo; ne verrà altresì inviata copia:

- All'U.O. Ambiente e Protezione Civile, per il successivo inoltrare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
- Alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- Alla Questura di Venezia;
- Al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- Alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- Al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- Alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- Alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale;
- Alla Città Metropolitana di Venezia;
- All'azienda ATVO S.p.a.;
- Al Comando di Polizia Locale, per i controlli di competenza.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.  
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.